



COMUNE DI TISSI

PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE

Area Finanziaria - Tributi e Personale

n° Reg. Gen. 1 del 07-01-2026 (Determinazione del settore n. 1)	OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN TERMINALE DI RILEVAMENTO PRESENZE ALLA SOCIETÀ HALLEY SARDEGNA SRL - CIG B9DF27C937 IMPEGNO DI SPESA.
--	---

L'anno duemilaventisei addì sette del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in data 30.12.2025, è stato approvato il DUP 2026/2028;
- in data 30.12.2025, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- con delibera del consiglio comunale n. 8 del 29.04.2025 è stato approvato il rendiconto di gestione 2024;
- con delibera del consiglio comunale n. 17 del 29.07.2025 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025 e la variazione di assestamento generale;
- con Decreto n. 10 del 31.10.2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Finanziaria - Tributi e Personale;

Premesso altresì che l'Ente utilizza un terminale elettronico per la rilevazione delle presenze del personale dipendente, strumento indispensabile per la corretta gestione dell'orario di lavoro e per l'adempimento degli obblighi amministrativi e contabili;

Considerato che il terminale attualmente in uso risulta difettoso e soggetto a frequenti malfunzionamenti, tali da compromettere la regolare registrazione delle timbrature e da generare disservizi nell'organizzazione del lavoro e nella gestione delle presenze;

Dato Atto che le verifiche effettuate hanno evidenziato l'impossibilità o la non convenienza economica della riparazione del dispositivo esistente, anche in considerazione della sua obsolescenza tecnologica;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'acquisto di un nuovo terminale per la rilevazione delle presenze, idoneo a garantire affidabilità, continuità del servizio e compatibilità con i sistemi informatici in uso presso l'Ente;

Evidenziato che l'acquisto in oggetto risulta indispensabile per assicurare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa e il corretto adempimento delle funzioni istituzionali;

Dato Atto che è stato richiesto specifico preventivo alla società Halley Sardegna Srl., C.F. e P. IVA 03170580926 Sede Legale Via Piscina Matzeu n.4, 09028 Sestu (CA), la quale ha formulato una proposta di 1.638,00 euro, oltre IVA al 22%, per complessivi 1.998,36 euro, relativamente ai seguenti servizi:

- Configurazione Rilevatore e/o sostituzione (a discrezione di Halley Sardegna);
- Configurazione server Cloud;
- Assistenza e aggiornamenti fino al 31.12.2026.

Ritenuta tale offerta congrua ed economicamente vantaggiosa per le esigenze dell'Ente, la specificità dei servizi richiesta e il prezzo proposto;

Dato Atto che la fornitura risulta corrispondente alle esigenze dell'amministrazione e alla richiesta del Servizio Personale;

Dato Atto quindi che le condizioni contrattuali disciplinanti la presente fornitura sono:

- oggetto del contratto: acquisto nuovo terminale per rilevazione delle presenze del personale dipendente;
- la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010;
- il pagamento avverrà su presentazione di fattura entro 30 giorni previa verifica della conformità del servizio reso alle caratteristiche richieste;

Dato Atto:

- che il valore stimato per il presente affidamento, ai sensi dell'art.14, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, risulta inferiore alla soglia di € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile affidare la medesima mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

- che il valore stimato per l'acquisizione del suddetto servizio risulta altresì inferiore alla soglia di € 5.000,00 al netto dell'IVA al di sotto della quale non è obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, o al Sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale Regionale di riferimento il ricorso agli strumenti elettronici di acquisto/negoziazione ai sensi dell'art.1 c. 450 della L. 296/2006;

Visto l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999;

Visto che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

Preso Atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:

- a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;
- b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
- c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;

Dato Atto che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;

Visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della l. n. 228/12;

Visto che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

Visto il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 36/2023;

Visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di rispettare gli adempimenti in tema di rilevazione delle presenze del personale dipendente;
- l'oggetto del contratto è l'acquisto nuovo terminale per rilevazione delle presenze del personale dipendente;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato Atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Appurato:

- Che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- Che ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato

l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- Che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

Tenuto Conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di affidare alla società Halley Sardegna Srl., C.F. e P. IVA 03170580926 Sede Legale Via Piscina Matzeu n.4, 09028 Sestu (CA), le attività in parola per un importo di 1.638,00 euro, oltre IVA al 22%, per complessivi 1.998,36 euro in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Rilevato che non sussiste la necessità della redazione del DUVRI;

Atteso che la presente spesa di complessiva di 1.998,36 euro troverà copertura sul capitolo 430, codice 01.11-1.03.01.02.999, del Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028, con esigibilità sull'esercizio 2026;

Considerato che:

- alla registrazione dell'intervento in oggetto all'ANAC è conseguita l'attribuzione del CIG: **B9DF27C937**, in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari;
- è stata accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta tramite DURC acquisito con prot. INAIL_50866784 con scadenza di validità il 27/01/2026;
- sono state consultate le annotazioni riservate a carico della società, previa consultazione del Casellario informatico ANAC, non sussistendone

Ritenuto di dover procedere all'impegno delle somme occorrenti;

Visti:

- il Decreto legislativo n. 267/2000;

- il Decreto legislativo 165/2001;
- il Decreto legislativo 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di Affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, alla Halley Sardegna Srl., C.F. e P. IVA 03170580926 Sede Legale Via Piscina Matzeu n.4, 09028 Sestu (CA), le attività in parola per un importo di 1.638,00 euro, oltre IVA al 22%, per complessivi 1.998,36 euro, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Di Impegnare ai sensi dell'art. 183 del Tuel la somma complessiva di 1.998,36 euro sul capitolo 430, codice 01.11-1.03.01.02.999, del Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028, con esigibilità sull'esercizio 2026;

Di Dare Atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si prevede la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite, e nei limiti dell'utilità ricevuta, e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto.

Di Precisare che la transazione finanziaria fra questo Ente e la Società affidataria del servizio in oggetto verrà regolata sul conto corrente dedicato intestato alla stessa;

Di Rimandare la liquidazione della spesa in argomento con separato apposito provvedimento subordinatamente alla produzione delle relative fatture;

Di Ottemperare agli obblighi di pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione "Albo on line" e nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Di Esprimere sulla presente determinazione parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna:

1. Al Responsabile del Servizio finanziario per l'attestazione della copertura finanziaria mediante Apposizione del visto di regolarità contabile, a norma dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n° 267/2000.
2. All'ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi.
3. Al Sig. Sindaco per conoscenza

Tissi, 07-01-2026

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pietro Dettori

Il Responsabile del Servizio
Dott. Pietro Dettori

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole , ai sensi dell'articolo 147- bis , comma 1 , del vigente Decreto legislativo n.267/2000,sul presente atto.

Tissi, 07-01-2026

Il Responsabile del Servizio
Dott. Pietro Dettori

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).